Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Martedì 31 gennaio — Numero 25

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 22 dicembre 1921, n. 1918, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 8 dell'11 corrente gennaio, che fissa i quantitativi dei prodotti coloniali da ammettere negli anni 1921 e 1922 all'importazione nel Regno col trattamento di favore stabilito dal R. D. L. 23 novembre 1921, n. 1797, sono avvenute le seguenti inesattezze tipografiche che qui si rettificano:

1° al n. *34 b 1*, invece di *C* tonno; *d* altri, dovevasi stampare *α* tonno; *δ* altri, come risulta dal testo originale;

2° al n. *34 b 2*, invece di *a* tonno; *b* altri, dovevasi stampare *α* tonno; *γ* altri;

3° ed, infine, al n. *34 b 3*, invece di *a* tonno; *b* altri, dovevasi parimenti stampare *α* tonno; *γ* altri.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2060 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le ordinanze 8 febbraio 1919 e 2 aprile 1919 del Comando supremo del R. esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto e con quello dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sospensione delle prescrizioni triennali stabilita dall'ordinanza 8 febbraio 1919 del Comando supremo del R. esercito, si deve intendere prolungata nelle nuove Provincie fino a tutto il 31 dicembre 1920.

Art. 2.

Salve le prescrizioni, le preclusioni e le decadenze, i cui termini siano scaduti prima della pubblicazione del presente decreto, la sospensione del corso dei termini stabilita dall'art. 1 dell'ordinanza 2 aprile 1919 del Comando supremo del R. esercito si deve intendere prolungata, nelle nuove Provincie, fino al 31 dicembre 1923.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti avranno effetto in tutto il territorio delle nuove Provincie del Regno, senza alcuna delle personali limitazioni stabilite dall'art. 2 della citata ordinanza 2 aprile 1919 del Comando supremo del R. esercito.

Nei riguardi delle Società e degli Istituti di credito e di assicurazioni straniere e loro succursali situate nelle nuove Provincie, esse troveranno applicazione, sempre che dette Società od Istituti e loro succursali sieno stati registrati presso il competente tribunale commerciale prima del 4 novembre 1918.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore, anche nelle nuove Provincie, il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — RODINÒ.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 15 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 dell'allegato *M* al Nostro decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1592;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abolito il sopraprezzo che l'Amministrazione statale per gli approvvigionamenti e consumi attualmente percepisce, sulle vendite di zucchero indigeno, in eccedenza all'ammontare delle spese dalla stessa Amministrazione sostenute per il trasporto degli zuccheri ai depositi provinciali e per la gestione dei magazzini statali. E', di conseguenza, modificata come segue la misura dell'imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno e della corrispondente sopratassa sullo zucchero importato dall'estero:

1° per ogni quintale di zucchero di prima classe L. 245;

2° per ogni quintale di zucchero di seconda classe L. 240.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — BELOTTI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ

Il numero 2047 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 6 settembre 1921, n. 1288, che conferisce al Governo del Re facoltà di coordinare in testo unico le disposizioni di detto decreto con le altre emanate in materia di concessione di terre e di intensificazione di colture;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il testo unico delle leggi per la concessione di terre, annesso al presente decreto, munito, d'ordine Nostro, del visto del ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MAURI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

TITOLO I.
Concessioni temporanee

CAPO I.
Disposizioni generali

a) *Facoltà, scopo, durata.*

Art. 1.

(Art. 1, 1ª parte e 1 e 2 capv., R. D. 2 settembre 1919, n. 1633).
(Art. 1 e 4, 2° capv., R. D. 22 aprile 1920, n. 515).
(Art. 1 R. D. L. 6 settembre 1921, n. 1288).

Per provvedere alle necessità concernenti l'incremento della produzione agraria, con speciale riferimento ai cereali, legumi e tuberi commestibili, e alle necessità delle popolazioni agricole, può essere autorizzata, fino al 31 marzo 1922, la occupazione di terreni a favore di Associazioni agrarie, o di Enti legalmente costituiti.

L'occupazione temporanea dei terreni sui quali vertano questioni di usi civici, non può essere disposta che a favore dell'Associazione agraria o dell'Ente che rappresenta gli utenti.

La durata dell'occupazione non può oltrepassare i quattro anni; e in ogni caso avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dall'inizio dell'anno agrario.

b) *Condizioni dei terreni da concedere.*

Art. 2.

(Art. 5 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 515).

L'occupazione sarà consentita esclusivamente per i terreni, i quali risultino non coltivati, o insufficientemente coltivati, in relazione alla loro qualità, alle condizioni agrarie del luogo ed alle esigenze colturali dell'azienda.

c) *Requisiti degli Enti concessionari.*

Art. 3.

(Art. 6 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 515).

Potranno ottenere l'occupazione le Associazioni agrarie o gli Enti legalmente costituiti che offrano le garanzie di potenzialità finanziaria ed organizzazione tecnica necessarie ai fini della concessione, ed abbiano già lodevolmente messo a coltura i terreni di cui siano in possesso.

CAPO II.
Commissione provinciale e Comitato circondariale.

A) Commissione provinciale.

a) *Costituzione.*

Art. 4.

(Art. 4, 1ª parte, R. D. L. 22 aprile 1920, n. 515).
(Art. 4, 1ª parte e 2° capv., R. D. 8 ottobre 1920, n. 1465).

Il prefetto della Provincia, dove ricorrerà la necessità di applicare le norme contenute nell'art. 1, provvederà alla nomina di una Commissione, alla quale sarà demandato l'esame delle richieste di occupazione.

La Commissione provinciale è composta nel modo seguente:

l'intendente di finanza, presidente;

il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, o altro tecnico appartenente ad una delle istituzioni agrarie della Provincia;

un ingegnere del Catasto o del Genio civile;

due proprietari, scelti fra i coltivatori o i diretti conduttori di aziende agrarie;

due lavoratori della terra.

Ai membri effettivi della Commissione provinciale potranno essere aggiunti altrettanti membri supplenti, scelti, rispettivamente, metà fra proprietari e metà fra lavoratori della terra.

b) *Nomina e durata in carica dei suoi componenti.*

Art. 5.

(Art. 1, 1, 4 e 5 capv., R. D. L. 8 ottobre 1920, n. 1465).

Le nomine dei proprietari e dei lavoratori della terra, nella Commissione provinciale, saranno fatte dal prefetto, sentite le rispettive organizzazioni esistenti nella Provincia.

I membri effettivi e supplenti durano in carica un anno e possono essere riconfermati. Essi scadono col 31 dicembre dell'anno nel quale sono nominati.

c) *Divisione in sezioni.*

Art. 6.

(Art. 1, 3° capv., R. D. L. 8 ottobre 1920, n. 1465).

Con decreto del prefetto, la Commissione provinciale potrà essere divisa in due Sezioni. In tale caso a ciascuna Sezione dovranno essere assegnati quattro membri, dei quali due effettivi e due supplenti, e la presidenza di una di esse sarà delegata al vice intendente.

B) Comitato circondariale

d) *Costituzione, nomina e durata in carica dei suoi componenti.*

Art. 7.

(Art. 2 R. D. L. 8 ottobre 1920, n. 1465).

Qualora la importanza delle operazioni da compiere e le particolari condizioni dei luoghi lo consiglino, con decreto del ministro per l'agricoltura, udita la Commissione centrale di cui all'art. 19, potranno essere istituiti Comitati circondariali, ai quali, per i terreni situati nel circondario, saranno deferite le attribuzioni della Commissione provinciale.

Il Comitato circondariale, nominato dal prefetto, ha la stessa composizione della Commissione provinciale, ma è presieduto da un giudice del tribunale, o, in difetto, dal pretore.

Per la durata in carica dei suoi membri si applicano le norme di cui all'art. 5.

C) Disposizioni comuni alla Commissione provinciale ed al Comitato circondariale.

e) *Segreteria.*

Art. 8.

(Art. 3, I parte e 2° capv., R. D. L. 8 ottobre 1920, n. 1465).

Presso l'Intendenza di finanza o presso la sottoprefettura è costituito, con decreto del ministro per l'agricoltura, un ufficio di segreteria della Commissione provinciale o del Comitato circondariale, con l'incarico di procedere all'istruttoria delle domande di occupazione ed agli accertamenti tecnici.

Possono essere chiamati a far parte di tale ufficio di segreteria impiegati dello Stato od estranei all'Amministrazione.

f) *Indennità.*

Art. 9.

(Art. 10 R. D. L. 8 ottobre 1920, n. 1465).

Ai membri della Commissione provinciale e del Comitato circondariale, indicati negli articoli precedenti, nonchè del Comitato di cui all'art. 34, che hanno residenza nella sede delle riunioni, spetta una medaglia di presenza giornaliera di L. 20.

L'indennità giornaliera di soggiorno stabilita dall'art. 1 del de-

creto Ministeriale 7 novembre 1918 per i membri fuori di residenza, è elevata da L. 25 a L. 30.

Ai componenti degli uffici di segreteria della Commissione provinciale e dei Comitati predetti sarà, inoltre, assegnata una indennità mensile da determinarsi dal ministro per l'agricoltura.

Tale indennità potrà anche essere assegnata al presidente della Commissione provinciale e del Comitato circondariale.

g) *Accertamenti tecnici.*

Art. 10.

(Art. 3, ult. capv., R. D. L. 8 ottobre 1920, n. 1465).
(Art. 4 R. D. L. 8 ottobre 1920, n. 1465).

La Commissione provinciale ed il Comitato circondariale possono ordinare accertamenti tecnici peritali.

All'uopo possono disporre che le Associazioni o Enti richiedenti l'occupazione versino un deposito per le spese occorrenti.

h) *Termine per le deliberazioni.*

Art. 11.

(Art. 5 R. D. L. 8 ottobre 1920, n. 1465).

La Commissione provinciale ed il Comitato circondariale debbono emettere le proprie decisioni entro un mese dalla presentazione delle domande di occupazione regolarmente documentate, comunicando al prefetto i motivi per i quali non si fosse provveduto sulle domande stesse entro il termine suindicato.

i) *Contenuto delle deliberazioni.*

Art. 12.

(Art. 4, ult. capv., R. D. L. 22 aprile 1920, n. 515).
(Art. 7, 1ª parte, e 10 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 515).
(Art. 2 R. D. L. 6 settembre 1921, n. 1288).

Le deliberazioni della Commissione provinciale e del Comitato circondariale, di cui agli articoli 4 e 7, debbono contenere:

a) la determinazione della misura dell'indennità da corrispondersi al proprietario, e le modalità del pagamento;

b) l'indicazione del termine entro cui le Associazioni o Enti concessionari dovranno iniziare i lavori per la semina ed estenderli a tutti i terreni occupati;

c) la sanzione del divieto di subaffitto o cessione, sotto qualsiasi forma, dei terreni medesimi;

d) la determinazione della data di presa di possesso di questi, da effettuarsi in base a regolare consegna, accertata mediante verbale.

Tale immissione non potrà avvenire prima di 15 giorni dalla notificazione del decreto prefettizio che ordina l'occupazione.

Essa potrà aver luogo prima dell'inizio dell'anno agrario, appena siano ultimati i raccolti, e dopo l'inizio dell'anno agrario, ma non oltre il dicembre successivo, osservati gli usi locali.

Con le stesse modalità saranno determinate le indennità spettanti ai proprietari per le occupazioni temporanee anteriormente autorizzate e le modalità del pagamento di esse.

l) *Scioglimento della Commissione provinciale e del Comitato circondariale.*

Art. 13.

(Art. 9 R. D. L. 8 ottobre 1920, n. 1465).

Il ministro per l'agricoltura, sentito il prefetto, avrà facoltà di scegliere la Commissione provinciale, udito il parere della Commissione centrale.

Capo III.

Decreto del prefetto

a) *Norme per la emissione di esso.*

Art 14.

(Art. 4, 2° capv., R. D. L. 22 aprile 1920, n. 515).

La occupazione temporanea dei terreni è disposta con decreto del prefetto, su conforme parere della Commissione provinciale o del Comitato circondariale.

b) *Effetti del decreto del prefetto verso i terzi.*

Art. 15.

(Art. 6 R. D. L. 8 ottobre 1920, n. 1465).

Il decreto del prefetto che consente l'occupazione importa la sospensione di qualunque contratto preesistente per la conduzione del fondo, salvo l'indennizzo eventualmente dovuto per lavori in corso, per frutti pendenti e per qualsiasi altro titolo legittimo, non dipendente dalla sospensione, da liquidarsi, nello stesso decreto, su conforme parere della Commissione Provinciale o del Comitato Circondariale.

Restano impregiudicate le indennità dovute per occupazioni definitive, da stabilirsi a norma dell'art. 27.

In ogni caso, l'Associazione o Ente concessionario non potrà impedire il normale svolgimento dei lavori di bonifica obbligatoria, che fossero già stati regolarmente disposti o che fossero in corso di esecuzione nel fondo concesso, e sarà tenuto a concorrervi per la parte che eventualmente fosse spettata all'affittuario di esso.

Capo IV.

Decadenza e revoca

a) *Decadenza a richiesta di parte.*

Art. 16.

(Art. 7, capv., R. D. L. 22 aprile 1920, n. 515).

L'inadempienza od infrazione agli obblighi imposti nel decreto di concessione, importerà la decadenza da questa, che verrà pronunziata con apposito decreto Prefettizio, su conforme parere della Commissione provinciale o del Comitato circondariale, in seguito ad istanza del proprietario o di altro Ente richiedente.

b) *Revoca d'ufficio.*

Art. 17.

(Art. 4 R. D. L. 6 settembre 1921, n. 1288).

Indipendentemente dalla sanzione di cui sopra, il ministro per l'agricoltura, su conforme parere della Commissione Centrale, può, in ogni tempo, pronunziare la revoca di ufficio della concessione temporanea di terreni, per inadempienza agli obblighi della concessione.

Contro il decreto del Ministro non sono ammessi reclami, nè in via giudiziaria nè in via amministrativa.

Capo V

Ricorso

Facoltà, termini, modalità, effetti.

Art. 18.

(Art. 8 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 515).
(Art. 8 R. D. L. 8 ottobre 1920, n. 1465).
(Art. 2 R. D. L. 6 settembre 1921, n. 1288).

Contro ogni provvedimento definitivo del prefetto è ammesso ricorso al ministro per l'agricoltura, entro il termine di 15 giorni dalla relativa notifica.

Esso deve essere accompagnato da un deposito di L. 300. Il rigetto del ricorso importa la perdita del deposito a favore dell'erario dello Stato.

Tale ricorso non ha effetto sospensivo, salvo il disposto dall'ultima parte dell'art. 25.

CAPO VI.

Commissione centrale

a) *Costituzione, nomina e durata in carica dei suoi componenti.*

Art. 19.

(Art. 7 R. D. L. 8 ottobre 1920, n. 1465, 1ª parte e parte del primo capv.).

Con decreto Reale, su proposta del ministro per l'agricoltura, e presso il Ministero medesimo, è costituita una Commisione centrale, che sarà composta nel modo seguente:

un consigliere di Stato, presidente;

due direttori generali del Ministero d'agricoltura;

un direttore capo di divisione del Ministero di agricoltura;

un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello;

due tecnici agrari scelti fra i funzionari del Ministero di agricoltura, aventi grado non inferiore ad ispettore superiore, ovvero tra insegnanti di scuola agraria.

Per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente.

b) *Divisione in Sezioni.*

Art. 20.

(Art. 7, parte 1ª capv., R. D. 8 ottobre 1920, n. 1465).

Con decreto del ministro di agricoltura, la Commissione centrale potrà essere divisa in due Sezioni. In tal caso la presidenza di una delle Sezioni sarà affidata al direttore generale più anziano.

c) *Segreteria.*

Art. 21.

(Art. 7, 2° capv., R. D. L. 8 ottobre 1920, n. 1465).

Con decreto del ministro d'agricoltura, sarà costituito un ufficio di segreteria della Commissione centrale, nei modi indicati dall'art. 8, e saranno emanate le norme per il funzionamento della Commissione stessa.

d) *Indennità.*

Art. 22.

(Art. 10 R. D. L. 8 ottobre 1920, n. 1465).

Al presidente, ai membri della Commissione centrale ed ai componenti l'ufficio di segreteria della Commissione stessa sono applicabili le disposizioni dell'**art. 9.**

e) ***Istruttoria del ricorso.***

Art. 23.

(Art. 3, 1° capv., R. D. L. 8 ottobre 1920, n. 1465).

La istruttoria del ricorso avverso il provvedimento definitivo del prefetto è demandata allo stesso ufficio di segreteria di cui all'art. 8.

f) *Accertamenti tecnici.*

Art. 24.

(Art. 3 ult. capv. e 4, R. D. L. 8 ottobre 1920, n. 1465).
(Art. 8 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 515).

La Commissione centrale può ordinare quegli accertamenti tecnici che riterrà necessari, ed all'uopo disporre che le parti versino un deposito per le spese occorrenti. Essa giudicherà a carico di quale parte dovranno essere poste tali spese.

CAPO VII.

Decreto Ministeriale

Art. 25.

(Art. 7 R. D. L. 8 ottobre 1920, n. 1465).
(Art. 2 R. D. L. 6 settembre 1921, n. 1288).

La decisione del ministro per l'agricoltura sui ricorsi contro tutti i provvedimenti definitivi dei prefetti è pronunciata su conforme parere della Commissione centrale.

Tale decisione non è soggetta ad alcun gravame, nè in via giudiziaria, nè in via amministrativa.

Il ministro può, per gravi motivi, sospendere l'esecuzione del provvedimento del prefetto, su conforme parere della Commissione centrale.

TITOLO II.

Occupazioni definitive

CAPO I.

Concessioni

a) *Facoltà e condizioni.*

Art. 26.

(Art. 2 R. D. L. 2 settembre 1919, n. 1633).

Prima della scadenza della concessione temporanea, le Associazioni o Enti, a favore dei quali venne disposta l'occupazione, potranno chiedere che essa sia resa definitiva, sempre che trattisi di terreni suscettibili di importanti trasformazioni culturali, o che siano soggetti ad obblighi di bonifica agraria.

b) *Procedura.*

Art. 27.

(Art. 12, 1° capv., R. D. L. 8 ottobre 1920, n. 1465).
(Art. 13 D. L. 16 gennaio 1919, n. 55).

Le domande di occupazione definitiva saranno sottoposte al parere della Commissione provinciale o del Comitato circondariale.

Tali domande non potranno essere accolte se non saranno trascorsi due anni dalla data del decreto che autorizzò l'occupazione temporanea, e se non risulti che l'Associazione o l'Ente abbia messo lodevolmente a coltura i terreni occupati, ed abbia esattamente adempiuto agli obblighi della concessione.

L'occupazione definitiva si opera con le norme e la procedura stabilite dagli articoli 28 e 29.

Per i terreni suscettibili di importanti trasformazioni culturali, purchè non siano soggetti ad obbligo di bonifica agraria, è fatto salvo all'antecedente proprietario il diritto al riscatto del fondo migliorato, previo pagamento del prezzo ricevuto, aumentato del maggior valore acquisito dal fondo stesso. Chi effettua il riscatto deve obbligarsi, con le modalità e garanzie che saranno stabilite nel regolamento, ad utilizzare l'immobile secondo un piano tecnico-economico, che gli sarà comunicato subito dopo terminati i lavori.

Il diritto di riscatto può essere esercitato, nel modo sopra stabilito, entro un anno dalla comunicazione del piano di utilizzazione.

c) *Decreto Reale.*

Art. 28.

(Art. 12, 1ª parte e 2° capoverso, R. D. 8 ottobre 1920, n. 1465).
(Art. 17 D. L. 16 gennaio 1919, n. 55).

L'occupazione definitiva sarà pronunciata con R. decreto promosso dal ministro per l'agricoltura, su conforme parere della

Commissione centrale. Con lo stesso decreto sarà determinata la indennità di espropriazione da corrispondersi al proprietario. L'indennità è determinata su la base dei redditi normali netti ritratti dai terreni occupati, tenendo conto, per gli Enti pubblici, dei redditi netti accertati in bilancio.

d) *Assegnazioni quote.*

Art. 29.

(Art. 3 R. D. L. 2 settembre 1919, n. 1633).
(Art. 26 D. L. 16 gennaio 1919, n. 55).
(Art. 28 D. L. 16 gennaio 1919, n. 55).

I terreni definitivamente assegnati alle Associazioni agrarie o Enti legalmente costituiti, sono concessi agli agricoltori associati in utenza o locazione a miglioria rinnovabile o, in quanto sia possibile, in utenza a miglioria con diritto di acquisto.

Alla scadenza del termine della utenza o locazione, le quote tornano di diritto in possesso dell'Associazione o Ente che provvede a nuova assegnazione.

L'utente che abbia adempiuto alle condizioni prescrittegli ha diritto di preferenza alla nuova assegnazione della stessa unità colturale.

CAPO II.

Ricorso

—

Art. 30.

Art. 12, ult. capv., R. D. 8 ottobre 1920, n. 1465).

Avverso il decreto che pronunzia l'occupazione definitiva è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'art. 22 del testo unico approvato con R. decreto 17 agosto 1917, n. 638.

TITOLO III.

Mutui, agevolazioni fiscali ed altri benefici

—

CAPO I.

Mutui per concessioni temporanee

—

Art. 31.

(Art. 4 R. D. L. 2 settembre 1919, n 1633).
(Art. 2 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 515).

Sono estese alle Associazioni agrarie od Enti legalmente costituiti le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142.

Il ministro per l'agricoltura, con suo decreto, stabilirà di volta in volta - avuto riguardo alle speciali circostanze del caso - se ed in quale misura si possa far luogo al concorso dello Stato, nel pagamento dell'interesse per i mutui, sempre nei limiti di cui al capoverso dell'art. 6 del decreto anzidetto.

Per l'ammissione delle Associazioni od Enti ai benefici di credito previsti dal R. decreto-legge 22 aprile 1920, n. 516, gli atti di accordo consensuale tra le parti dovranno contenere il visto del prefetto, attestante che l'occupazione temporanea è concordata ai sensi delle disposizioni del presente testo unico.

CAPO II.

Mutui, agevolazioni fiscali e altri benefici per la occupazione definitiva

—

Art. 32.

(Art. 2 e 3 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 515).

Alle Associazioni od Enti che otterranno l'occupazione definitiva saranno applicabili le norme dell'articolo precedente.

Ad esse potranno estendersi, con decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro per l'agricoltura, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, i mutui di favore, le esenzioni tributarie, ed in genere i benefici e le facoltà previsti dagli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, dagli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491 e dall'art. 19 del R. decreto 29 novembre 1919, n. 2405.

CAPO III.

Disposizioni comuni

—

a) *Privilegi di riscossione.*

Art. 33.

(Art. 4, 2° capv., R. D. L. 2 settembre 1919, n. 1663).

La riscossione di tutte le entrate sociali, comprese le quote di rimborso per i mutui, sarà fatta con le forme e i privilegi in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

La stessa disposizione si applica per la riscossione delle somme dovute all'Opera nazionale per i combattenti.

b) *Comitato per l'esame delle contrattazioni dei mutui.*

Art. 34.

(Art. 6 R. D. L. 2 settembre 1919, n. 1633).

Con decreto Reale, su proposta del ministro per l'agricoltura, sarà istituito presso il Ministero medesimo un Comitato incaricato dell'esame dei titoli per la contrattazione dei mutui.

TITOLO IV.

Provvedimenti finanziari

—

Art. 35.

(Art. 5 R. D. L. 2 settembre 1919, n. 1633).
(Art. 21 R. D. L. 8 ottobre 1920, n. 1465).

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione delle spese del Ministero di agricoltura le variazioni occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel presente testo unico.

TITOLO V.

Disposizioni penali

—

Art. 36.

(Art. 9 R. D. L. 2 settembre 1920, n. 515).
(Art. 11 R. D. L. 8 ottobre 1920, n. 1635).

Chiunque, anche senza violenza, o senza rimuovere od alterare i termini o per trarne profitto sia pure temporaneo, si immette arbitrariamente nel possesso di terreni o di fabbricati rustici di altrui proprietà, pubblica o privata, ovvero, essendone in tal modo entrato in possesso, rifiuta di abbandonare gli immobili stessi, è punito con la pena stabilita nella prima parte dell'articolo 422 del Codice penale.

Se concorre la violenza, od alcune delle altre circostanze prevedute nel 2° capoverso dell'articolo stesso, si applica la maggiore pena ivi stabilita.

Il prefetto impartirà le disposizioni occorrenti per lo sgombero dei terreni, dei quali non sia stata concessa l'occupazione temporanea nelle forme previste dalla legge

TITOLO VI.

Disposizioni speciali

A) — Per la Sicilia.

CAPO I.

Contratti agrari

a) *Risoluzione.*

Art. 37.

(Art. 18, cap. 5° e 6°, R. D. L. 8 ottobre 1920, n. 1465).

Ad istanza dei coltivatori diretti, ed indipendentemente dallo stato colturale dei fondi, i prefetti della Sicilia, su conforme parere delle Commissioni provinciali, possono dichiarare risoluti i contratti di conduzione, sempre che risulti che il conduttore abbia, in tutto od in gran parte, sublocato i fondi stessi.

In tal caso i coltivatori diretti possono essere surrogati all'affittuario nei rapporti col proprietario.

b) *Nuovi contratti e indennizzi.*

Art. 38.

(Art. 20 R. D. L. 8 ottobre 1920, n. 1465).

Nei casi di cui all'articolo precedente, le Commissioni provinciali, in difetto di accordo tra le parti, determinano le condizioni dei nuovi contratti e gli indennizzi eventualmente dovuti ai termini dell'art. 15.

Nessun risarcimento è dovuto al conduttore per l'anticipata risoluzione del contratto.

CAPO II.

Ricorsi

Art. 39.

(Art. 18, 6° capv., R. D. L. 8 ottobre 1920, n. 1465).

Contro i provvedimenti emanati dai prefetti, di cui all'articolo 37, è ammesso, nel termine di 15 giorni dalla relativa notifica, ricorso al Ministero per l'agricoltura che decide su conforme parere della Commissione centrale.

Non è ammesso nessun altro gravame, nè in linea amministrativa, nè in linea giudiziaria.

CAPO III.

Patti angarici.

Art. 40.

(Art. 19 R. D. L. 8 ottobre 1920, n. 1465).

Sino al 31 marzo 1921, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 37, i coltivatori diretti di fondi rustici, nei casi previsti dall'art. 13 della legge 15 luglio 1906, n. 383, potranno chiedere l'annullamento dei patti angarici indicati dall'art. 7 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788.

Sulle domande giudicheranno le Commissioni mandamentali di cui all'art. 16 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, con le norme ivi stabilite.

CAPO IV.

Demani

Art. 41.

(Art. 18, 1ª parte, 2° e 3° capv., R. D. L. 8 ottobre 1920, n. 1465).
(Art. 1, 2° capv., R. D. 23 ottobre 1921, n. 1523).

Le attribuzioni di commissario ripartitore dei demani comunali dell'Isola, spettanti in tale materia ai prefetti delle Provincie, sono affidate ad un commissario ripartitore, da nominarsi con decreto Reale, su proposta del ministro per l'agricoltura.

In dette funzioni il commissario ripartitore è coadiuvato da speciali assessori, da nominarsi con decreto del ministro medesimo, fra gli esperti nelle discipline demaniali.

Al cessare dell'incarico, gli assessori potranno entrare a far parte del ruolo dell'Ispettorato centrale tecnico dell'agricoltura.

Sono estese alle provincie della Sicilia le disposizioni contenute nelle istruzioni approvate con decreto Luogotenenziale 3 luglio 1861 per le Provincie continentali del Mezzogiorno.

B) — Per l'Agro Romano.

Art. 42.

(Art. 13 R. D. L. 8 ottobre 1920, n 1465).
(Art. 10 D. L. 24 aprile 1919, n. 662).

Nel caso previsto dall'art. 10 del R. decreto-legge 24 aprile 1919, n. 662, l'occupazione temporanea a favore delle Società od Enti, ai quali viene affidato il bonificamento agrario, è pronunciata con decreto del ministro per l'agricoltura, su conforme parere della Commissione centrale.

Il decreto determinerà anche il periodo di tempo dell'occupazione, che potrà prolungarsi fino al termine necessario al completamento delle opere, ed alla perfetta sistemazione culturale dei terreni.

Con lo stesso o con successivo decreto sarà approvato il capitolato di concessione che disciplinerà gli obblighi ed i diritti, sia di fronte allo Stato che di fronte al proprietario.

Avverso il decreto Ministeriale non è ammesso ricorso, nè in via giudiziaria, nè in via amministrativa.

Quando il concessionario abbia integralmente eseguito il piano di bonificamento agrario ed esattamente osservate le prescrizioni della concessione, l'occupazione temporanea, alla scadenza del termine, può essere convertita in definitiva.

L'occupazione definitiva sarà pronunziata nelle forme previste dall'art. 28, udito anche il parere del Comitato di vigilanza per l'Agro Romano. L'indennità sarà determinata con i criteri indicati nell'articolo stesso.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie

CAPO I.

Conferma del termine di concessione

a) *Facoltà.*

Art. 43.

(Art. 5 R. D. L. 6 settembre 1921, n. 1288).

I terreni dei quali sia stata ordinata od omologata l'occupazione con decreto prefettizio emanato prima del 20 novembre 1921, potranno, a richiesta degli interessati, essere lasciati in possesso delle Associazioni od Enti concessionari fino al termine stabilito nei decreti predetti.

b) *Provvedimento, termine, condizioni, effetti*

Art. 44.

(Art. 5 R. D. L. 6 settembre 1921, n. 1288).
(Art. 2, 1ª parte, R. D. L. 23 ottobre 1921, n. 1523).

Le Associazioni od Enti concessionari di terreni, che intendano avvalersi dei benefici previsti dall'articolo precedente, dovranno, entro il termine di 15 giorni dalla data del 14 novembre 1921, farne domanda al prefetto della Provincia che provvederà con suo decreto, non soggetto a gravame, ove, a giudizio della Commissione provinciale, i terreni risultino regolarmente coltivati.

Il provvedimento che conserva in possesso le Associazioni o

gli Enti concessionari importa la sospensione dei giudizi pendenti per quanto riguarda le domande di annullamento del decreto di concessione, salvo il diritto alla restituzione del deposito di cui all'art. 18.

CAPO II.

Sospensione di esecuzione del decreto ministeriale di annullamento del decreto prefettizio

—

Art. 45.

(Art. 2 capv., R. D. L. 23 ottobre 1921, n. 1523).

Nei casi in cui, anteriormente al 29 settembre 1921, sia intervenuta la decisione Ministeriale annullante il decreto prefettizio di occupazione, il ministro per l'agricoltura è in facoltà di prorogare l'esecuzione del provvedimento alla fine dell'anno agrario 1921-922, ove, a suo giudizio, il rilascio immediato dei terreni possa recare pregiudizio al regolare svolgimento dei lavori agricoli.

TITOLO VIII.

Disposizioni finali

—

Art. 46.

(Art. 6 R. D. L. 2 settembre 1919, n. 1633).

Con decreto Reale, su proposta del ministro per l'agricoltura, saranno prescritte le norme per l'esecuzione del presente testo unico e per la vigilanza sulle Associazioni ed Enti agrari.

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'agricoltura
MAURI.

Il numero 2062 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano, di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;

Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527;

Veduta la deliberazione adottata dall'assemblea generale dei soci del Sindacato predetto nell'adunanza del 20 novembre 1921;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura del contributo per l'esercizio 1922, dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia, ai termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, e del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, è stabilita in lire dieci per tonnellata di zolfo.

Art. 2.

L'indicato contributo di lire dieci verrà ripartito nel modo seguente:

a) lire sette per tonnellata saranno attribuite al bilancio assicurativo dell'esercizio 1922 a norma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1904, n. 396;

b) lire tre per tonnellata saranno attribuite al bilancio sanitario dell'esercizio 1922 a norma dell'articolo 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà per la riscossione del contributo di cui all'articolo 1, a partire dal 1° gennaio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENEDUCE.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ

Il numero 2063 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, modificata con la legge 20 marzo 1921, n. 296, ed il regolamento 13 marzo 1904, n. 141, modificato con Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1366, per l'assicurazione degli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 527 ed il relativo regolamento 14 giugno 1908, n. 462, contenenti speciali disposizioni per gli infortuni sul lavoro nelle zolfare della Sicilia;

Veduto il R. decreto 14 maggio 1914, n. 500, col quale furono approvate le tabelle dei salari medi per la liquidazione delle indennità d'infortunio agli operai delle zolfare della Sicilia;

Veduto il decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 678, col quale sono stati apportati, con effetto fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, aumenti percentuali ai salari medi determinati dalle tabelle approvate col R. decreto 14 maggio 1914, n. 500;

Veduto il R. decreto 28 aprile 1921, n. 582, col quale, con effetto sino al 31 dicembre 1921, sono stati raddoppiati gli aumenti percentuali stabiliti col decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 678;

Ritenuta l'opportunità di prorogare l'applicazione del R. decreto 28 aprile 1921, n. 582, affinchè sia possibile determinare le nuove tabelle di salari medi in condizioni di maggiore stabilità dei salari;

Considerate le richieste degli Enti interessati e le proposte dell'Ufficio distrettuale delle miniere di Caltanissetta e del circolo di Catania dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sino all'entrata in vigore di nuove tabelle, e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1922, la liquidazione delle indennità per gli infortuni sul lavoro degli operai delle zolfare della Sicilia, continuerà ad essere effettuate sulla base stabilita dal R. decreto 28 aprile 1921, n. 582.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BENEDUCE.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 12 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Visto il decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150;

Ritenuta la necessità di aumentare lo stanziamento di un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-922 in conto della somma di L. 150,000,000 indicata all'articolo 3 del citato decreto Luogotenenziale n. 150 del 1919;

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo stanziamento del capitolo n. 128 « Opere di bonificazione di 1ª categoria, ecc., », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-922, è apportato l'aumento di lire cinque milioni (L. 5,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA — MICHELI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 21 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 32 del testo unico di leggi sui dazi interni di consumo approvato con R. decreto 7 maggio 1908, n. 248;

Sentiti la Commissione centrale del dazio consumo ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono esenti da dazio di consumo, per il periodo dal 1° febbraio 1922 al 30 giugno 1924, l'asfalto e le travi di ferro a doppio T fino all'altezza di m. 0,20, compresi rispettivamente nelle voci 118 e 137 della vigente tariffa daziaria di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 settembre 1920, n. 1312;

Veduto l'art. 119 del R. decreto 7 ottobre 1921, numero 1393;

Veduto lo statuto della città di Trento;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' confermata l'elezione a sindaco di Trento del signor comm. Giovanni Peterlongo.

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'11 dicembre 1921 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tora e Piccilli (Caserta).

SIRE,

Da una inchiesta disposta dal prefetto di Caserta sono risultate a carico dell'Amministrazione comunale di Tora e Piccilli illegalità, irregolarità notevoli nella gestione dei fondi del bilancio e dell'annona, nonchè trascuranza dei pubblici servizi nello ordi-

namento degli uffici, le quali tutte assommate hanno portato il Comune in gravissime condizioni finanziarie.

Contestati tali addebiti agli amministratori, il Consiglio comunale ha presentato le sue controdeduzioni, le quali però non valgono sostanzialmente ad attenuare la gravità della inchiesta.

E poichè l'Amministrazione ha inoltre inspirato i suoi atti a partigianeria settaria, facendo opera più che di buona e retta amministrazione, di politica contraria alle vigenti disposizioni e tale sistema, oltre che pregiudicare gl'interessi del Comune per il grave riflesso sulla situazione finanziaria di esso, ha creato vivo malcontento fra la popolazione con pericolo continuo dell'ordine pubblico, si rende indispensabile, siccome pure ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 novembre scorso, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario.

Al che provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tora e Piccilli, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Claudio Rea è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 gennaio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vietri di Potenza (Potenza).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Vietri di Potenza, sottoposta già ad inchiesta, dalla quale vennero messe in luce numerose e non lievi irregolarità e deficienze nel funzionamento dei pubblici servizi, aveva determinato da tempo l'ostilità di una parte cospicua della cittadinanza, specie per gli atti di partigianeria compiuti da taluni dei suoi componenti.

Il crescente malumore contro l'amministrazione comunale ha culminato nei fatti del 6 novembre scorso, nel quale 300 persone improvvisamente invasero il Municipio facendosi consegnare le chiavi che affidarono al Comandante la stazione dei Reali carabinieri e determinando l'allontanamento degli amministratori, per cui il prefetto dovette inviare sul posto un suo Commissario per assicurare il funzionamento del Comune.

Avendo, in seguito a ciò, gli otto consiglieri rimasti in carica rassegnate le dimissioni (gli altri erano già da tempo dimissionari) e data l'eccitazione degli animi che potrebbe risorgere ove gli amministratori riprendessero il potere si rende indispensabile — come ha anche ritenuto il Consiglio di Stato — far luogo — precipuamente per ragioni di ordine pubblico — allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione del predetto Commissario prefettizio in Regio.

Al che provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge Comunale e provinviale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vietri di Potenza, in provincia di Potenza è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. dott. Bottarini Vincenzo è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduti i decreti del commissario generale per gli approvvigionamenti 12 novembre 1920 e 10 giugno 1921;

Veduto il proprio decreto 30 ottobre 1921;

Veduto il R. decreto-legge 26 gennaio 1922, n. 15, che trasforma in aumento dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero il sopraprezzo statale eccedente l'ammontare delle spese di trasporto;

Veduto il decreto-legge 7 luglio 1921, n. 894;

DECRETA:

Art. 1.

Il prezzo di vendita, compresa l'imposta di fabbricazione, al quale gli zuccherifici nazionali devono vendere lo zucchero cristallino di produzione 1921, è stabilito in L. 572, per quintale, caricato sul vagone in stazione partenza, tela per merce, franco di spese trasporto alla stazione di destino. In questo prezzo sono comprese L. 9,45 per quintale di zucchero, destinati al fondo indicato all'art. 3 del decreto 12 novembre 1920 del commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi.

Art. 2.

Il compenso spettante ai depositi di distribuzione a norma dell'articolo 3 del decreto 10 giugno 1921 del commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi è stabilito nella misura unica di L. 8 per quintale di zucchero cristallino, fermi restando il prezzo di vendita dello zucchero da parte dei depositi in lire 580 per quintale e le altre disposizioni contenute nel detto decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 30 gennaio 1922.

Il ministro
SOLERI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Veduto il decreto Ministeriale del 14 dicembre 1921, col quale è stato fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno alla Società anonima cooperativa di assicurazioni e riassicurazioni sui trasporti « The Security Transport » con sede in Firenze, per non avere costituito le riserve minime iniziali prescritte dal decreto Ministeriale 7 ottobre 1915;

Veduta la domanda in data 7 gennaio 1922, con la quale la medesima Società chiede la revoca del citato decreto;

Vedute le dichiarazioni originali provvisorie di deposito numeri 6885 e 6888 dalle quali risulta che la suddetta impresa ha depositato presso la R. tesoreria provinciale di Firenze titoli di Stato del valore effettivo di L. 30.000 quale riserva minima iniziale dovuta per gestire nel Regno le Assicurazioni nel ramo trasporti;

DETERMINA:

Il decreto Ministeriale in data 14 dicembre 1921 col quale alla Società anonima cooperativa di assicurazione e riassicurazione sui trasporti « The Security Transport » con sede in Firenze, via S. Egidio n. 23, è stato fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno, è abrogato.

Roma, 27 gennaio 1922.

Il ministro
BELOTTI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 7 luglio 1921 e il decreto Ministeriale 31 agosto 1921;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio delle attribuzioni demandate al commissario liquidatore con l'articolo terzo del decreto 31 agosto 1921 sono allo stesso conferite, in quanto occorra, tutte le facoltà che già spettavano al Consiglio di amministrazione del cessato Consorzio obbligatorio fra i produttori del pecorino romano a norma dello statuto-regolamento annesso al decreto 9 dicembre 1920.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 25 gennaio 1922.

Il ministro
SOLERI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 26 giugno 1921:

Ragni cav. Mario, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 27 giugno 1921, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Marino cav. Fortunato, colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 14 settembre 1920.

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

Maggiori.

Gerboni cav. Attilio, maggiore, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 29 ottobre 1920 nella parte relativa al suo collocamento in posizione ausiliaria, richiamato in servizio.

Con R. decreto del 14 aprile 1921:

Tenenti colonnelli.

Sernicoli cav. Umberto, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 15 aprile 1921, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 14 luglio 1921:

Vanin cav. Antonio, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 15 luglio 1921, ed inscritto nella riserva.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 4 agosto 1921:

Colonnelli.

Grifi cav. Rodolfo, colonnello commissario, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 5 agosto 1921, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 22 dicembre 1921:

I seguenti marescialli sono promossi marescialli capi a scelta con riserva d'anzianità relativa e con decorrenza dell'anzianità e degli assegni dalla data per ciascuno di essi indicata:

Fanteria.

Con decorrenza dal 1° luglio 1921:

Testa Leonardo.

Con decorrenza dal 1° agosto 1921:

Alba Giacomo — Cosentini Attilio.

Con decorrenza dal 14 settembre 1921:

Montanari Giuseppe.

Con decorrenza dal 1° ottobre 1921:

Palazzi Fulvio — Di Bartolomeo Urbani Ruggero — Benassai Dino Giovanni.

Con decorrenza dal 1° novembre 1921:

Ghizzardi Giuseppe — Clarizia Domenico.

Artiglieria.

Con decorrenza dal 16 giugno 1921:

Colaianni Carmelo.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 24).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0[0	142880	1000 —	Borelli Margherita fu *Alverto*, ved. di Carlo Be, dom. a Torino	Borelli Margherita fu *Uberto*, ecc., come contro
3.50 0[0	709077	350 —	Vattuone *Rachele* fu Giovanni Battista, ved. di Mina Giuseppe, dom. a Roma	Vattuone *Virginia-Maria-Rachele* fu Giovanni Battista, ved., ecc., come contro
»	122803	560 —	*Auletta* Maria-Rosaria di Giuseppe, nubile, dom. a Napoli	*Lauletta* Maria-Rosaria di Giuseppe, nubile, dom. a Napoli
Cons. 5 0[0	228420	115 —	Tramezzani *Carla* fu *Carlo-Giacomo*, minore, sotto la tutela di Tramezzani Agostino fu Sebastiano, dom. a Saronno (Milano); con usufrutto vitalizio a Banfi Rachele fu Giuseppe, ved. di Tramezzani *Carlo-Giacomo*	Tramezzani *Carolina* fu *Giacomo*, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio a Banfi Rachele fu Giuseppe, ved. di Tramezzani *Giacomo*
»	228421	355 —	Tramezzani *Carla* fu *Carlo-Giacomo*, minore, sotto la tutela di Tramezzani Agostino fu Sebastiano, dom. a Saronno (Milano)	Tramezzani *Carolina* fu *Giacomo*, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 gennaio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª *pubblicazione*). (El. n. 19).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati er operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 489 — Data della ricevuta 29 aprile 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Parisella Giuseppe fu Francesco Saverio — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare del capitale L. 200 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita o prazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta.ela quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 gennaio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO per l'industria e il commercio

Direzione generale del credito e delle assicurazioni private

COMUNICATO

Con decreto prefettizio 3 gennaio 1922, sono state accettate le dimissioni del Comitato provinciale per le case popolari di Reggio Emilia, nominato con decreto prefettizio 23 maggio 1920, e delle funzioni di Comitato provinciale per le case popolari è stato incaricato il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Emilia.

DIREZIONE GENERALE

del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 28 gennaio 1922.

(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	185 55	Dinari	—
Londra	95 66	Corone jugoslave	—
Svizzera	441 23	Belgio	177 62
Spagna	338 56	Olanda	—
Berlino	11 44	Pesos oro	—
Vienna	0 80	Pesos carta	—
Praga	43 25	New York	22 44

Oro . . . . . . 432 98.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3,50 % netto (1906)	72 03	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 98	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.